



417/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80043**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato a omissis (già omissis) (omissis) il omissis, e residente, in omissis (omissis), via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura redatta su foglio separato, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Ferrini (C.F. FRRLSN62P26H501B) e dall'Avv. Alberto Cesarini (C.F. CSRLRT62L06H501V) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del primo sito in Roma, in

via Velletri, n. 5, che indicano ai fini delle comunicazioni di rito, i seguenti recapiti:

- fax 06/39723339 - p.e.c.
alessandroferrini@ordineavvocatiroma.org;

- fax: 06.5085891; p.e.c.
albertocesarini@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, (C.F. 80078750587), in persona del Presidente *pro-tempore*, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti, allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F.: MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;

resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19.9.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Alessandro Ferrini per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, inizialmente proposto senza patrocinio legale, depositato in data 9.6.2023, parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'attribuzione del bonus previsto dall'art. 2, comma 12, della L. n. 335 del 1995 calcolato come se costui fosse cessato dal servizio al compimento del 65° anno di età e non al 60° anno di età, come invece effettuato dall'INPS.

1.1 In punto di fatto:

a. rappresenta di essere stato dipendente pubblico, collocato in quiescenza per inabilità al lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. 355 del 1995;

b. evidenzia che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7767 del 2014, gli ha riconosciuto il diritto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

all'attribuzione di pensione ai sensi della predetta disposizione;

1.2 In punto di diritto, lamenta che l'INPS (ex Inpdap) avrebbe ricalcolato la pensione, ma che ci sarebbe un errore di calcolo relativamente all'età pensionabile di riferimento per il c.d. *bonus* previsto dalla disposizione medesima, avendo l'Istituto utilizzato, come riferimento al limite di età per il collocamento a riposo, il 60° anno di età, anziché al 65°.

1.3 In conclusione, formula la domanda sopra indicata al paragrafo 1.

2. Il decreto di fissazione di udienza veniva notificato a parte ricorrente ai sensi dell'art 143, c.p.c..

3. In data 2.2.2024 si costituivano i procuratori, con atto che riportava una nuova esposizione dei contenuti del ricorso e della relativa domanda.

4. In esito all'udienza del 18.9.2024, questo Giudice, con decreto in data 18.9.2024, n. 13/2024, ordinava il rinnovo della notificazione all'INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, a cura del ricorrente, del ricorso introduttivo depositato in data 9 giugno 2023 e del decreto medesimo entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

comunicazione dello stesso, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

5. In data 1.8.2025 parte ricorrente depositava documentazione relativa all'esecuzione del decreto predetto.

6. Con la memoria di costituzione, depositata in data 8.9.2025, l'INPS:

a. ricostruito il quadro normativo pertinente, ha evidenziato che l'interessato aveva un'anzianità inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, sicché il suo trattamento è stato liquidato con il sistema misto; di conseguenza il beneficio concesso è vincolato non dal limite ordinamentale, ma dal raggiungimento del sessantesimo anno di età (ove anteriore), ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. n. 187 del 1997;

b. in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei ex 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito in L. 2 giugno 1939 n. 739, nel testo sostituito all'art. 2 comma 4 della L. 7 agosto 1985 n. 428 e dell'art.16 comma 6 della L. 30 dicembre 1991 n. 412; nonché dell'art. 2948 n. 4 ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/1991;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In conclusione, chiede:

I. di rigettare ogni domanda nei confronti dell'Istituto resistente in quanto infondata;

II. in subordine e salvo gravame, dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute, con il favore delle spese.

7. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

2. Parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con l'attribuzione del *bonus* previsto dall'art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995, calcolato come se costui fosse cessato dal servizio al compimento del 65° anno di età e non al 60° anno di età, come invece effettuato dall'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In via preliminare, deve darsi atto che l'INPS non ha ottemperato all'obbligo, sul medesimo Istituto incombente ai sensi dell'articolo 155, comma 3, c.g.c., di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente.

Nondimeno, fermo restando che detta parte resistente ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti (quale la mancata contestazione della ricostruzione dello stato dei procedimenti amministrativi come prospettata da parte ricorrente), la causa, in ragione dell'esigenza di ragionevole durata del processo, può essere decisa, atteso che appaiono sufficienti gli elementi sin qui acquisiti circa lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.

4. Ancora in via preliminare, deve darsi atto che la *res controversa* tra le parti e, dunque, il *thema decidendum* siano limitati al riferimento al sessantesimo ovvero al sessantacinquesimo anno di età, quale criterio di determinazione derivante del "*compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo*" di cui all'art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995. Infatti, anche in base al principio di non contestazione, la ricostruzione dei fatti e del pertinente procedimento amministrativo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(ad istanza di parte ex art. 3, comma 1, d.m. n. 187 del 1997), fornita da parte ricorrente, deve ritenersi pacifica, non essendo stata contestata né altrimenti documentata (attraverso il fascicolo amministrativo, non depositato) dall'INPS.

5. In via pregiudiziale, deve dichiararsi inammissibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso accennata dall'INPS nella memoria di costituzione. Detta eccezione, infatti, non è motivata né ha formato oggetto di specifica domanda nelle conclusioni della memoria stessa, limitate alla richiesta di rigetto della domanda attorea per infondatezza.

6. Nel merito il ricorso è fondato.

Sul punto appare sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di appello della Corte dei conti, per le motivazioni cui il Giudice aderisce e cui rinvia per ragioni di sinteticità ex artt. 5, comma 2, c.g.c. e 17, comma 1, norm. att. c.g.c., che, in merito al limite di età da prendersi a riferimento, ai sensi del menzionato art. 2, comma 12, (c.d. *bonus*), ritiene non più applicabile (integrando una disapplicazione della disposizione regolamentare per illegittimità incidentalmente dichiarata o, comunque, come applicazione della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

normativa primaria sopravvenuta al regolamento) il limite dei 60 anni previsto dall'art. 9, comma 3, del d.m. n. 187 del 1997, avente natura regolamentare (il cui ambito di applicazione soggettivo concerne coloro che alla data del 31.12.1995 non avevano raggiunto i 18 anni di contribuzione). Per l'effetto, deve farsi riferimento al limite, *pro tempore vigente*, del 65° anno di età.

Detta giurisprudenza, richiamata da parte ricorrente, infatti, afferma che *"la modalità di calcolo del bonus, in base al tenore della norma di riferimento, non può non risentire dell'evolversi della normativa di settore di volta in volta applicabile al fine di determinare l'età pensionabile."* (cfr. Cdc. Sez. I app., 17.11.2023, n. 457, Sez. II, n. 166/2019; Sez. I, n. 198 e n. 222 del 2020; Sez. III, n. 162 e n. 261/2022).

Nel delineato contesto, la giurisprudenza di questa Sezione, citata da parte resistente, appare minoritaria.

7. Ne deriva la fondatezza del ricorso e, per l'effetto, l'accoglimento del medesimo, con condanna della parte resistente alla rideterminazione, nell'esercizio della riserva di amministrazione, del trattamento pensionistico ex art. 12, comma 2, l. n

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

355 del 1995 tenendo a riferimento per il c.d. *bonus* il 65° anno di età, in luogo del 60°, come sopra esposto.

8. Quanto alla decorrenza, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla resistente, deve dichiararsi la prescrizione per i ratei maturati prima del 9.6.2018, per effetto dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione derivante dalla domanda giudiziale depositata in data 9.6.2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Conclusivamente, il ricorso è fondato integralmente e, pertanto, deve:

- a. accogliersi il ricorso;
- b. per l'effetto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione, a decorrere dal 9.6.2018, del trattamento pensionistico, ex art. 12, comma 2, l. n 355 del 1995 tenendo a riferimento per il c.d. *bonus* il 65° anno di età, e condannarsi l'INPS a riconoscere il diritto così accertato e al conseguente pagamento delle somme così determinate;
- c. condannarsi l'INPS a corrispondere le differenze così determinate sui ratei di pensione già maturati a decorrere dalla predetta data.

10. Con riferimento agli oneri accessori, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la

rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n. 10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché gli interessi ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc, SS.RR., n. 8/2007; Sez. giur. Liguria n. 116/2019; sez. giur. Lazio, n. 437/2020).

11. La presenza di alcune oscillazioni giurisprudenziali in primo grado giustifica la compensazione delle spese legali.

12. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'INPS alla rideterminazione, a decorrere dal 9.6.2018, del trattamento pensionistico, ex art. 12, comma 2, l. n. 355 del 1995 tenendo a riferimento per il c.d. *bonus* il 65° anno di età, nei sensi di cui in motivazione;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- b. condanna l'INPS a corrispondere le differenze dovute a decorrere dal 9.6.2018, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- c. compensa le spese legali;
- d. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.9.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.09.2025 12:25:04
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
identificativi
dell'interessa
to,
dell'art.
c. 3

D.Lgs.
3